

***Tar Toscana, Sez. II, Sent. n. 974 del 4 giugno 2009, Pres. Nicolosi, Rel. Grauso. A.O. – Questura di Pistoia, Ministero dell'interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze.***

Sul ricorso numero di registro generale 744 del 2009, proposto da: A. O., rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Buiani, con domicilio eletto presso Umberto Buiani in Firenze, via Alfieri, 28;

contro

Questura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa sospensione e con richiesta di decreto inaudita altera parte ex art. 21 c. 8, l.

Tar, del Decreto n. 38/2009 del 9 marzo 2009 (notificato il 28 aprile 2009: doc. 1)

con cui la Questura di Pistoia ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di

soggiorno presentata dal ricorrente, di tutti gli atti presupposti, successivi o

comunque connessi, ivi espressamente incluse le note della Guardia di Finanza del 24.02.2009 e n. 2348/2000/08/286 del 9.03.2009 (richiamate nel provvedimento ma sconosciute al ricorrente).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia, ed avvisate le parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

- considerato che il gravame risulta manifestamente fondato con riferimento alla censura dedotta con il terzo motivo: il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è stato, infatti, preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, prescritta in termini generali dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05;

- ritenuto che il vizio in esame, compromettendo la piena esplicazione del contraddittorio procedimentale cui la norma violata presiede, giustifica di per sé l'annullamento dell'atto impugnato. Né la rilevata illegittimità è superabile in forza dell'art. 21-octies co. 2 della medesima legge n. 241/90 cit., non risultando palese – avuto riguardo alla natura tipicamente indiziaria degli elementi allegati dall'amministrazione – che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre il procedimento ad esiti differenti;

- ritenuto pertanto che, alla luce delle pur sintetiche considerazioni svolte, la domanda di annullamento deve essere accolta, sussistendo peraltro giusti motivi di compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009.